



DISPENSA TECNICA

# Il test di commercialità degli ETS dopo la riforma 2026

*Articolo 79 del Codice del Terzo Settore: margine del 6%, contatore triennale, regimi opzionali e sistema di monitoraggio trimestrale. Guida operativa per ETS, ASD e SSD.*

A CURA DI STUDIO CLU – DOTTORI COMMERCIALISTI | AGGIORNATA A MAGGIO 2026

---

Dal 1° gennaio 2026 il test di commercialità previsto dall'articolo 79 del Codice del Terzo Settore è pienamente operativo. L'articolo 8 del D.L. 85/2025 (convertito nella Legge n. 108/2025) ha rimosso la condizione dell'autorizzazione preventiva della Commissione Europea per gli articoli 79, 80 e 86 del D.Lgs. 117/2017, e la **Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026** dell'Agenzia delle Entrate ne ha fornito la prima lettura sistematica. Questa dispensa raccoglie il quadro normativo, i criteri di calcolo e gli strumenti operativi per impostare un controllo efficace.

## Dalla qualità alla quantità: cosa cambia con l'articolo 79 CTS

Il modello del TUIR misurava la commercialità su un concetto qualitativo: l'organizzazione d'impresa orientata alla tendenziale copertura dei costi. L'articolo 79 introduce un'**economicità quantitativa**, cioè un confronto matematico tra ricavi e costi. Un'attività di interesse generale resta non commerciale quando è svolta gratuitamente o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi, calcolati includendo gli apporti delle amministrazioni pubbliche e deducendo le quote di partecipazione alla spesa previste dalla legge, come i ticket sanitari.

La nozione di “costi effettivi” (articolo 26 del D.L. 73/2022) è ampia: comprende costi diretti, costi indiretti e generali, oneri finanziari e tributari, imputati pro quota all'attività. Più voci rientrano nei costi, più ampio è il margine entro cui l'attività resta non commerciale.

## Il margine del 6% e il contatore triennale

Il comma 2-bis introduce il **margine di flessibilità**: l'attività resta non commerciale se i ricavi non superano i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun periodo d'imposta, e per non più di tre periodi consecutivi.

Basta superare il 6% in un solo esercizio – oppure mantenere uno scostamento positivo, anche inferiore al 6%, per il quarto anno consecutivo – perché l'attività diventi commerciale in modo immediato e retroattivo, per l'intero periodo d'imposta. Il “contatore triennale” parte da zero il 1° gennaio 2026 e azzerà ogni calcolo relativo agli anni precedenti.

## L'asimmetria tra costi e proventi figurativi

Nel test della singola attività i **costi figurativi** (per esempio il valore del lavoro dei volontari) non si computano. Nel test che riguarda l'ente nel suo complesso, invece, i **proventi figurativi** – il valore normale delle attività gratuite a beneficio della collettività – entrano tra le entrate non commerciali



(comma 5-bis) e fungono da clausola di salvaguardia della qualifica. La condizione è documentarli con rigore: ricevuta dettagliata dell'utente beneficiario o, dove oggettivamente impossibile, delibera interna dell'organo amministrativo che stimi il valore normale su tariffe medie di mercato.

### **Test analitico o test globale: le semplificazioni per gli enti minori**

In via generale il test si esegue attività per attività. È ammesso il test globale quando le attività di interesse generale sono omogenee per struttura e funzione (stessi locali, risorse e personale condivisi, collegamento operativo). Per gli enti sotto i **300.000 euro di entrate complessive** è possibile considerare globalmente tutte le attività di interesse generale anche in assenza di omogeneità.

Sul fronte contabile, la Circolare n. 6/2026 del Ministero del Lavoro consente agli enti con personalità giuridica (art. 22 CTS) ed entrate fino a 60.000 euro di adottare il Modello D, il rendiconto per cassa semplificato, senza redigere il bilancio in forma ordinaria.

### **Il rischio principale: la riqualificazione retroattiva**

Il test produce effetti dall'inizio dell'esercizio, ma il bilancio si consolida solo nei mesi successivi alla chiusura dell'anno. Un ente può quindi scoprire di aver superato il 6% quando non è più possibile correre ai ripari. Le conseguenze di una riqualificazione retroattiva sono rilevanti: prestazioni da assoggettare a IVA, obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, perdita delle tutele fiscali storiche. Gli enti in contabilità per cassa, privi dei dati di competenza, devono ricorrere a prospetti di riconciliazione extracontabile.

### **L'attenzione ai bandi pubblici**

Le regole fiscali e quelle dei bandi possono divergere sullo stesso dato. L'articolo 79 valorizza i proventi figurativi; molti bandi regionali – in Toscana, ad esempio, gli allegati ai Decreti n. 28823/2024 e n. 27463/2025 – escludono il controvalore figurativo del volontariato e dei beni gratuiti, vietano i pagamenti in contanti e ammettono l'IVA solo se costo effettivo non recuperabile. Ne deriva un doppio livello di rendicontazione: uno fiscale e uno amministrativo.

### **Le alternative di regime: art. 86 CTS, Legge 398 e Impresa Sociale**

Dal 2026 la Legge 398/1991 si restringe alle sole ASD e SSD iscritte al RASD, per i proventi commerciali. Le altre associazioni iscritte al RUNTS guardano al regime forfettario dell'articolo 86 CTS, accessibile anche a ODV e APS divenute commerciali purché i ricavi commerciali dell'anno precedente non superino 85.000 euro. I coefficienti di redditività sono dell'1% per le ODV e del 3% per le APS; le fatture non recano IVA (codice natura N2.2) e sono esenti da bollo. Quando la vocazione è apertamente imprenditoriale, con ricavi commerciali stabilmente superiori a quelli istituzionali, la strada coerente è l'Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017): ente commerciale ai fini IRES, ma con esenzione totale sugli utili reinvestiti in attività di interesse generale e destinati a riserva indivisibile.



## Il sistema di monitoraggio trimestrale

Con un test retroattivo, il controllo non può essere annuale. Si raccomanda un cruscotto che rilevi ogni trimestre, per ciascuna attività, ricavi, costi effettivi e scostamento percentuale, aggiornando lo stato del contatore triennale.

Trimestre	Ricavi/corrispettivi	Costi effettivi	Scostamento	Contatore
Q1 – 31/03	12.000 €	11.500 €	+4,35%	Attivo
Q2 – 30/06	28.500 €	26.000 €	+9,61%	Bloccato
Q3 – 30/09	42.000 €	40.500 €	+3,70%	Attivo
Q4 – 31/12	54.500 €	54.000 €	+0,92%	Attivo

*Esempio di cruscotto trimestrale su una singola attività di interesse generale.*

Il protocollo si articola in quattro fasi: codificazione dei centri di costo nel piano dei conti, con ripartizione dei costi promiscui secondo l'OIC 35; rilevazione e calcolo trimestrale entro il 15 del mese successivo; dossier dei proventi figurativi entro il 30 novembre, approvato con delibera e supportato dalla documentazione; validazione dell'organo di controllo o del revisore in sede di approvazione del bilancio, secondo i format CNDCEC 2026.

Lo Studio CLU affianca enti del Terzo Settore, ASD e SSD nella mappatura delle attività, nella configurazione del cruscotto di monitoraggio e nella scelta del regime fiscale più adatto. **Per una verifica della tua situazione: 0571 489255 – studio@studioclu.it**